



Tit.XI/CI.2

Alla Commissione Comunale per la formazione  
degli elenchi dei Giudici Popolari  
di Mulazzano

---

### Domanda per l'iscrizione negli elenchi dei Giudici Popolari

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_,  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,  
residente in Mulazzano, di professione \_\_\_\_\_,  
essendo in possesso dei requisiti prescritti  $\frac{\text{dall'articolo 9}}{\text{dall'articolo 10}}$  (1) della legge 10 aprile 1951, n.  
287, come modificata dalla legge 5 maggio 1952, n. 405 e dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1441,

**chiede**

di essere iscritto/a nell'elenco comunale dei giudici popolari di  $\frac{\text{Corte d'Assise}}{\text{Corte d'Assise di Appello}}$  (1).

Dichiara di avere conseguito il seguente titolo di studio \_\_\_\_\_,  
al termine dell'anno scolastico \_\_\_\_\_, presso \_\_\_\_\_.

---

Dichiara inoltre che nei propri confronti non sussistono cause di incompatibilità previste dall'articolo  
12 della legge sopra indicata.

Mulazzano, \_\_\_\_\_

(1) Cancellare la voce che non interessa

\_\_\_\_\_ firma

*Ai sensi del Regolamento Privacy UE n. 679/2016 si informa che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per procedure amministrative. Maggiori informazioni in materia di privacy: <https://www.comune.mulazzano.lo.it>*

---

### Requisiti dei giudici Popolari delle Corti d'Assise e delle Corti d'Assise d'Appello Legge 10 Aprile 1951, n.287 e successive modifiche

#### Art.9 – Corti d'Assise

I giudici popolari per le Corti d'Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- buona condotta morale;
- età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- titolo finale di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

#### Art.10 – Corti d'Assise d'Appello

I giudici popolari delle Corti d'Assise d'Appello, oltre i requisiti stabiliti nell'art. precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

#### Art.12 – Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato in attività di servizio,
- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.